

# **TI\_GERICHTE 15.2009.80 vom 26. August 2009**

TI Tribunale d'appello, 2009-08-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2009.80](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2009.80)

FR: TI\_GERICHTE 15.2009.80 du 26 août 2009

IT: TI\_GERICHTE 15.2009.80 del 26 agosto 2009

## **Regeste**

Fallimento. Cessione di pretese della massa. Revoca della cessione. Riconsiderazione del provvedimento dopo l'invio delle osservazioni al ricorso. Prova dell'esercizio tempestivo delle pretese cedute

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Giusta l'art. 17 cpv. 4 LEF, in caso di ricorso, l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. A contrario, tale facoltà non gli è quindi più riconosciuta dopo l'invio delle proprie osservazioni. Tale regolamentazione si applica anche ai ricorsi contro i provvedimenti dell'amministrazione fallimentare speciale (art. 241 LEF). Pertanto, la decisione 13 agosto 2009 di CO 1 è da ritenere non avvenuta. Tuttavia, essa va comunque presa in considerazione, unitamente alle osservazioni al ricorso, quale ammissione della tempestività delle azioni promosse dai cessionari in relazione alle pretese cedute che l'amministratore speciale ha esplicitamente elencato nella tabella annessa allo scritto 13 agosto 2009 (cfr. art. 20 cpv. 1 lett. a LPR), sicché il ricorso va accolto limitatamente a quelle cessioni. A scanso di equivoci, occorre infatti ricordare che la cessione di pretese fatte valere dopo la scadenza del termine impartito al cessionario ma prima della revoca formale della cessione rimane valida (DTF 65 III 1 segg.).

### **E. 1.1**

Di conseguenza, i provvedimenti 9 luglio 2009 di CO 1 nei fallimenti PI 1, PI 2 e PI 3 sono annullati.

### **E. 1.2**

L'incarto è retrocesso a CO 1, affinché impartisca ai ricorrenti un termine di 10 giorni per dimostrare di aver tempestivamente fatto valere le pretese indicate in marrone nell'elenco (doc. 3) allegato alle osservazioni 31 luglio 2009 al ricorso in esame e statuisca nuovamente sulla loro revoca o sulla loro conferma. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

### **E. 2**

Per quanto riguarda le altre cessioni oggetto della decisione di annullamento impugnata, occorre rilevare come il punto 6 delle cessioni 15/16 dicembre 2008 riservi all'amministrazione del fallimento il diritto di annullare le cessioni nel caso in cui le pretese cedute non sarebbero state fatte valere nel termine impartito ma non obblighi i cessionari a portare la prova dell'adempimento di tale condizione entro lo stesso termine.

L'amministratore speciale avrebbe quindi dovuto dare ai cessionari l'occasione di produrre siffatta prova prima di revocare le cessioni. Dagli atti trasmessi alla Camera non risulta che sia stato il caso. L'incarto va di conseguenza retrocesso a CO 1, affinché impartisca ai

creditori un termine per dimostrare di aver tempestivamente fatto valere le pretese indicate in marrone nell'elenco (doc. 3) allegato alle sue osservazioni al ricorso (cessioni ritenute annullate) e statuisca nuovamente sulla loro revoca o sul loro mantenimento.

### **E. 3**

Intimazione all'avv. PA 1, \_\_\_\_\_; Comunicazione a CO 1, Lugano, nella sua qualità di amministratore speciale dei fallimenti PI 1, PI 2 e PI 3 Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il

presidente

Il segretario Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.